

WEBINAR

Plusplus24 Fisco | 20 LUG 2020 | ore 11,00 - 13,00

"SISMA BONUS" ED "ECO BONUS" CREDITO DI IMPOSTA 110%

Saluti

Dott. **Vincenzo Moretta** Presidente ODCEC Napoli
Dott.ssa **Amelia Luca** Presidente Nazionale A.N.Do.C.

Introduce e modera

Dott. **Mario Michelino** Presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Programma

- **Sisma bonus" ed "Eco bonus": aspetti fiscali e diritto di interpello**
- **DL Rilancio misure dirette**
- **il superbonus al 110%, la cessione del credito e lo sconto in fattura**

Relatori

Dott. **Francesco Avella** Dottore commercialista, revisore legale, Esperto de Il Sole 24 ORE
Dott.ssa **Annamaria Travaglione** Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Conclusioni

Dott. **Fabrizio Polidoro** Revisore A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Modalità di partecipazione

La piattaforma utilizzata sarà quella di **ZOOM**

 **SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO
LA PIATTAFORMA ZOOM**

L'evento avrà una durata indicativa di due ore; per eventuali problemi tecnici di collegamento e fruizione scrivere a **napoli@andoc.info** o chiamare il **3355457743**

L'accesso sarà consentito a partire dalle ore 10,50 cliccando sul seguente link

 **ADERISCI ALL'EVENTO**

Accreditamento

La partecipazione all'evento attribuirà n. 2 crediti formativi e saranno riconosciuti ai commercialisti/revisori che si registreranno preventivamente sul [sito dell'Ordine](#) e, successivamente, autocertificheranno "online", entro sette giorni dal webinar, nella stessa pagina, l'avvenuta partecipazione.

Riferimento commerciale

Alberto Esposito
Agente Il Sole 24 ORE
Cell. 335/6762258
Mail alberto.esposito@ilssole24ore.com



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI



A.N.DO.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

GRUPPO  24 ORE

ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

SCHEMA SOCIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____),
il ___/___/_____, c.f. _____ residente in _____,
via _____, n. _____, con studio in _____, via
_____, n. _____, tel. _____, fax _____, cell.
_____/_____, e-mail _____

chiede:

☐ di essere iscritto come socio all'*Accademia dei Dottori Commercialisti di NAPOLI* con sede in Via Benedetto Cariteo n.12, c.f. 95255790636;

dichiara

☐ di averne visionato lo statuto e il regolamento e, inoltre, di essere a conoscenza che l'Accademia aderisce all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.Do.C.) con sede in Roma;

☐ di essere Commercialista e di essere iscritto alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Napoli al n. _____;

☐ di impegnarsi ad attuare iniziative a tutela del titolo di "Dottore Commercialista" e delle prerogative professionali ad esso associate.

Allega copia di un documento d'identità valido e copia del bonifico effettuato a favore dell'Associazione Accademia dei Dottori Commercialisti di Napoli Iban **IT74S0711003400000000007575** per euro 30,00 (TRENTA/00) quale quota d'iscrizione 2020 o, in alternativa, per € 50,00 (CINQUANTA/00) quale quota per il biennio 2020/2021.

Autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Napoli, _____

In Fede



ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

WEBINAR

Plusplus24 Fisco | 20 LUG 2020 | ore 11,00 - 13,00

**«SISMABONUS» ED «ECOBONUS»
CREDITO DI IMPOSTA 110%**

**Crediti d'imposta per interventi edili
volti al risparmio energetico e antisismici**

Crediti per interventi edili volti al risparmio energetico o antisismici

Credito d'imposta del 110%

Spese per interventi di riqualificazione energetica:

- Isolamento termico
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti

che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o comunque il raggiungimento della classe più alta

Comma 1

Spese per interventi antisismici
(art. 16 del, co. 1-bis - 1-septies DL 63/2013)

Comma 4

Spese per installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici (se eseguita congiuntamente ad interventi comma 1)

Spese per installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo integrati (se eseguita congiuntamente ad interventi comma 1 o comma 4)

sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Ecobonus
(interventi volti al risparmio energetico)

Crediti d'imposta per interventi edili volti al risparmio energetico

Riferimenti normativi

Art. 119 del DL 34/2020 (come convertito in L 77/2020)

Art. 14 del DL 63/2013 (come più volte modificato)

Art. 1. co. 344-349 della L. 296/2006

In aggiunta agli incentivi previsti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e art. 14 del DL 63/2013 che consentono di beneficiare della detrazione nella misura del 50% o 65%, **spetta una detrazione pari al 110%**:

- delle spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021
 - Conversione: per interventi degli Istituti autonomi case popolari (IACP) rilevano anche le spese sostenute dal 1.1.2022 al 30.6.2022
- entro determinati limiti di spesa
- a condizione che
 - rispettino i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all'art. 14, comma 3-ter, d.l. 63/2013; e
 - nel loro complesso assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o comunque il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante A.P.E. rilasciato prima e dopo l'intervento da un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata
 - **Conversione**: miglioramento di classe energetica dell'edificio **o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno**
- da ripartire in cinque quote annuali di pari importo

Crediti d'imposta per risparmio energetico: isolamento termico

1) Interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio

DL 34/2020	DL 34/2020 come convertito in L 77/2020
<p>Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio (con materiali isolanti che rispettano i requisiti ambientali minimi)</p> <ul style="list-style-type: none">- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio	<p>Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (con materiali isolanti che rispettano i requisiti ambientali minimi)</p> <ul style="list-style-type: none">- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

Crediti d'imposta per risparmio energetico: sostituzione impianti

2) Interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

DL 34/2020	DL 34/2020 come convertito in L 77/2020
<p>Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;</p> <ul style="list-style-type: none">- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio	<p>Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché per i comuni montani l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;</p> <ul style="list-style-type: none">- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

Crediti d'imposta per risparmio energetico: sostituzione impianti

3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

DL 34/2020	DL 34/2020 come convertito in L 77/2020
<p>Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;</p> <ul style="list-style-type: none">- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000	<p>Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate, con caldaie a biomassa classe 5, nonché per i comuni montani l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;</p> <ul style="list-style-type: none">- per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000

Crediti d'imposta anche per demolizione e ricostruzione

Conversione

Sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi principali, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del d.p.R. 380/2001, pur sempre nel rispetto dei requisiti minimi

- requisiti previsti dai decreti di cui all'art. 14, comma 3-ter, d.l. 63/2013; e
- interventi che nel loro complesso assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno e, comunque, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante A.P.E. rilasciato prima e dopo l'intervento da un tecnico abilitato in forma di dichiarazione asseverata

**Sismabonus
(interventi antisismici)**

Crediti d'imposta per interventi antisismici

Riferimenti normativi

Art. 119 del DL 34/2020 (come convertito in L 77/2020)

Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (come più volte modificato)

Per gli interventi antisismici di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, **l'aliquota della detrazione è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021:**

- per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR
 - *«interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari»*
- su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
- riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive
- fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno
 - *«Nel caso in cui gli interventi (...) realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione».*
- tra le spese detraibili rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili
- anche per interventi mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, nel qual caso le detrazioni dall'imposta si calcolano sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
- **Conversione:** anche per interventi di realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici (comma 4-bis)

- Formulazione normativa pare prescindere da riduzioni del rischio sismico con passaggio a classi di rischio inferiori
 - Ma le bozze del DM richiedono passaggio a classe di rischio inferiore
- Interventi sia su unità immobiliari che su parti comuni di edifici
 - 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno (incertezze provengono dalla bozza di DM)
 - 96.000 euro per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per ciascun anno

Soggetti beneficiari dei superecobonus e supersismabonus

Soggetti beneficiari

Soggetti che possono usufruire del superecobonus e supersismabonus

Interventi effettuati:

- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo comma 10;
 - **Conversione comma 10: detrazione 110% solo per gli interventi di risparmio energetico realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio**
 - Nessun limite sui lavori antisismici
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- **Conversione: dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;**
- **Conversione: dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per i lavori destinati a immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.**

Conversione comma 15-bis: le disposizioni non si applicano alle unità immobiliari A/1 A/8 e A/9

Interventi «trainati»

Crediti d'imposta anche per interventi energetici «trainati»

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'art.14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di efficienza energetica

- Interventi sismabonus parrebbero non avere effetto «trainante»
- Il solo riferimento all'aliquota esclude la ripartizione in cinque anni? Ripartizione in dieci anni?
- Il solo riferimento all'aliquota esclude l'obbligo di sostenere le spese entro il 31 dicembre 2021?
- Interventi «trainati» sulle sole parti comuni o anche sulle singole unità immobiliari?
 - Dalle modifiche apportate in conversione al comma 10, conferma implicita della detrazione 110% per i lavori «trainati» su singole unità immobiliari (*«solo per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio»*)
 - Se i lavori «trainanti» sono fatti dal condominio, sui lavori «trainati» effettuati da società sulle singole unità immobiliari spetta la detrazione al 50/65% o al 110% ?
- Limiti distinti o cumulativi per le unifamiliari?

Conversione: se si tratta di edifici sottoposti a vincoli del codice dei beni culturali, o se gli interventi principali sono vietati da regolamenti edilizi urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica anche se non eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi principali, fermi restando i requisiti del comma 3 (miglioramento di almeno due classi energetiche o conseguimento della classe più alta)

Crediti d'imposta anche per interventi energetici «trainati»

Sono interventi «trainati» al 110%, con espressa previsione di ripartizione in cinque anni, anche:

- Commi 5 e 6: interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle spese di € 48.000 e comunque max. € 2.400/kW (ridotta in certi casi a € 1.600/kW) e interventi di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui sopra, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000/kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo
 - «Trainati» sia da interventi energetici comma 1 che da interventi antisismici comma 4
 - Condizionati (comma 7) alla cessione al GSE dell'energia non autoconsumata e non cumulabili con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione (conversione: DM individuerà limiti e modalità)
- Comma 8: interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 16-ter del DL 63/2013
 - «Trainati» esclusivamente da interventi energetici comma 1 (non da interventi antisismici)

Condizioni

Condizioni

Ai fini della detrazione e dell'opzione per la cessione o sconto

Asseverazione del tecnico e congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

- **Conversione: per la congruità si fa riferimento al DM da emanare e, nelle more, ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi**

Conversione: l'asseverazione attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione, ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL sulla base delle condizioni e nei limiti posti dall'art. 121

Conversione art. 121: l'opzione per la cessione o sconto può essere esercitata in relazione a ciascun SAL, ma per gli interventi 119 i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL deve riguardare almeno il 30% dell'intervento

- Resta il problema del «salto» di classe energetica da riscontrare a fine cantiere

Ai fini della cessione o sconto

Visto di conformità da professionista abilitato

- **Conversione: verifica la presenza di asseverazioni e attestazioni rilasciate da professionisti**

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste e per il rilascio del visto di conformità «rientrano tra le spese detraibili per gli interventi»

Sono anch'esse detraibili nella misura del 110% nei limiti complessivi previsti

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici

Copia dell'asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA

Per gli interventi antisismici di cui al co. 4 dell'art. 119 del DL 34/2020, l'efficacia degli stessi deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al DM 28.2.2017 n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

Superecobonus: su quale parte dell'edificio va misurato il «salto» di classe energetica?

Sanzioni

I soggetti che rilasciano le asseverazioni:

- incorrono in una sanzione da Euro 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
- devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a di 500.000,00 euro. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Cessione e sconto

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

L'art. 121 del DL 34/2020 prevede che per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinati interventi, i contribuenti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- **per il cd. "sconto sul corrispettivo"**. Si tratta di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- **per la cessione di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione**. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 121, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni da effettuarsi in via telematica (conversione: anche eventualmente da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità), saranno definite in un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Soggetti cedenti

Le disposizioni contenute nell'art. 121 del DL 34/2020 non contengono limitazioni alla possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dai sopraelencati interventi e fanno genericamente riferimento a «soggetti»

- La possibilità dovrebbe riguardare tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica (quindi, anche i soggetti IRES)

Sismabonus e cessione del credito ad una impresa di assicurazione

Detrazione al 90% del premio di polizze che coprono il rischio di eventi calamitosi

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario

Il cessionario utilizza il credito d'imposta ricevuto:

- in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
- con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno:

- non può essere fruita negli anni successivi;
- non può essere richiesta a rimborso.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

Controllo della documentazione

Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'Agenzia delle Entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni d'imposta che sono state cedute, nei termini di cui all'art. 43 del DPR 600/73 e all'art. 27 co. da 16 a 20 del DL 185/2008.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari della stessa. L'importo dovuto sarà maggiorato degli interessi di cui all'art. 20 del DPR 602/73 e delle sanzioni di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97.

francesco.avella@studioavella.it



Superbonus 110%

La cessione del credito e lo sconto in fattura

Napoli, 20 luglio 2020

Dott.ssa Anna Maria Travaglione
Consigliere A.N.Do.C Accademia di Napoli

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

TRE POSSIBILITA'

- 1) Detrarre il 110% della spesa sostenuta in 5 quote annuali di pari importo
- 2) Chiedere ai soggetti che realizzano gli interventi di scontare l'intero importo della fattura
- 3) Trasformare la detrazione fiscale in credito di imposta da cedere a terzi, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari (anche soggetti capienti)

NOVITA' E CHIARIMENTI

Il credito può essere ceduto a SAL

Massimo 2 SAL

Ogni SAL dovrà valere almeno il 30% dell'importo complessivo dei lavori

NOVITA' E CHIARIMENTI

- Tutti i crediti possono essere ceduti
- Per esercitare le opzioni in via telematica ci si può avvalere degli intermediari abilitati
- Deroga all'art. 31, comma 1, D.L. 78/2010: il credito di imposta è compensabile anche in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo > € 1.500
- In caso di sconto in fattura, il fornitore lo recupera sotto forma di credito di imposta per importo pari alla detrazione spettante (sconta 100 recupera 110)
- Bonus facciate incluso in sconto o cessione:
 - i lavori di pulitura o tinteggiatura esterna
 - i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio
- Eliminata la possibilità per il contribuente di utilizzare in proprio il credito di imposta in compensazione in F24 con altre imposte

ATTENZIONE

Il credito di imposta ceduto è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione

La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso!

Questo limite è valido per i fornitori e per i cessionari

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio avvenuta con legge 17.07.2020.n. 77 pubblicata i GU il 18.07.2020 ed entrata in vigore il 19.07.2020

Dovrà prevedere le modalità tecniche di esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito

Le scritture contabili per il cedente-impresa

Quando matura il credito

Crediti tributari (stato patrimoniale CII.5-bis) a Imposte (Conto economico voce 20)

Quando il credito viene ceduto (sicuramente a un valore inferiore)

Diversi a Crediti tributari

Banca c/c

Sopravvenienza passiva (Conto Economico voce B14)

Le scritture contabili per il cessionario

Crediti tributari a Diversi
a Banca
a sopravvenienza attiva (Conto Economico voce A.5)

Cedente e cessionario devono illustrare in nota integrativa gli effetti della cessione.

In particolare, il cessionario deve precisare, specificandone l'importo, che la voce crediti tributari contiene crediti «non propri» ma acquistati in base alle disposizioni di legge

ASSEVERAZIONI E VISTO DI CONFORMITA'

Per esercizio opzioni (sconto o cessione)

Tecnici abilitati asseverano rispetto requisiti ecobonus e congruità delle spese. Trasmissione all'ENEA con modalità che saranno stabilite con decreto del MISE

Per interventi di sismabonus, la riduzione del rischio sismico è asseverata da professionisti incaricati alla progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze. Attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi

Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta.

SOGGETTI ABILITATI

Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro

Iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle CCIAA

CAF

Le spese sostenute per il rilascio dei visti e delle attestazioni sono detraibili al 110%

ASSICURAZIONE: massimale almeno € 500.000

SANZIONI: da € 2.000 a € 15.000, oltre sanzioni penali in caso di reato

CONTROLLI

L'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti in base al DPR 600/73 per verificare l'esistenza dei presupposti che hanno dato origine alle detrazioni.

Mentre, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto

Bonus 110% e forfetari

I forfetari non possono beneficiare di detrazioni di imposta.

Possibile optare per trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto o in credito di imposta con facoltà di cessione ad altri soggetti.

CIRCOLARE 11/E DEL 21 MAGGIO 2014 PAGAMENTO DIRETTO DA FINANZIATORE

Se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici è materialmente eseguito dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo può usufruire della detrazione a condizione che la finanziaria paghi il fornitore con un bonifico indicando:

- Gli estremi della norma agevolativa
- C.F. del soggetto per conto del quale è eseguito il bonifico
- P.IVA o C.F. del soggetto a favore del quale è eseguito il bonifico

Il contribuente conserva copia del bonifico

L'anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria

Grazie per l'attenzione

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto, dottore
commercialista/esperto contabile iscritto al n° dell'Albo
dell'ODCEC di, n a t o a
.....
il C.F.....,

CONSAPEVOLE

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 per
le false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

di aver partecipato al **webinar** dal titolo

.....
.....

organizzato dall'Odcec Napoli il, e di aver conseguito i relativi crediti
formativi professionali (CFP).

Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

In fede